

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DELLA CAMERA VALDOSTANA
DELLE IMPRESE E PROFESSIONI - CHAMBRE VALDÔTAINE DES ENTREPRISES
ET DES ACTIVITÉS LIBÉRALES – E L'UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE PER L'UTILIZZO RECIPROCO DELLE
RISPETTIVE GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITA'**

Alla data della protocollazione del documento elettronico da parte dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste,

Tra

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta (Ao), Strada Cappuccini n. 2/A, C.F. 91041130070, nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, in esecuzione della deliberazione della Giunta esecutiva dell'Università n. 9, del 23 febbraio 2021 (di seguito per brevità anche "Università");

E

La **Camera Valdostana delle imprese e delle professioni**, di seguito denominata "Chambre" con sede in Aosta, Regione Borgnalle n. 12, C.F. 91046340070, nella persona della Dirigente dell'Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane, Dott.ssa Claudia Nardon,

Premesso che

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), all'art. 41, comma 11, dispone che *"i requisiti di accesso, le modalità e i criteri di reclutamento del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale."*
- il regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle

modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), all'art. 6, prevede che *“ Gli enti di cui all'articolo 1, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato o determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'articolo 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.”*;

- con nota prot. n. 1661/U, del 12 febbraio 2021, a firma del Dirigente dell'Area Anagrafica, Studi, Ambiente e Risorse umane, Dott.ssa Claudia Nardon, acquisita al prot. univda n. 2181/VII/01, del 12 febbraio 2021, la Chambre ha richiesto all'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste di attivare una convenzione per l'utilizzo delle graduatorie di concorso valide;
- il regolamento per la disciplina dell'accesso, delle modalità e dei criteri per l'assunzione del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo, nel testo vigente, all'art. 6, prevede che *“l'Università, per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, qualora non abbia proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, può utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.”*

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Premesse)

1. Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo reciproco delle rispettive graduatorie in corso di validità da parte della Chambre e dell'Università, ai fini dell'assunzione di personale.

Art. 3

(Disposizioni attuative)

1. Nel caso in cui non abbia graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, la Chambre può attingere a graduatorie dell'Università in corso di validità.
2. In base al proprio fabbisogno formalmente approvato, la Chambre comunica all'Università che intende procedere ad assunzione di personale in applicazione del comma 1 del presente articolo.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 la Chambre indica categoria, posizione economica e profilo professionale nonché il numero di unità di personale che intende assumere, precisando se trattasi di assunzioni a tempo determinato o indeterminato ed indicando la/le procedura/e concorsuale/i dalla/e cui graduatoria/e in corso di validità intende attingere.
4. A seguito della formale richiesta di cui al comma 2, l'Università trasmette la/le graduatoria/e di cui al comma 3, precisando il nominativo del soggetto che risulta, alla data della richiesta, primo in graduatoria e fornendone i contatti, unitamente a quelli di tutti i soggetti assumibili.
5. La Chambre scorre la/le graduatoria/e in base al punteggio e a seguito di accettazione formale di assunzione da parte del primo soggetto disponibile, comunica all'Università il suo nominativo.
6. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto assunto dalla Chambre viene depennato dalla graduatoria.
7. In caso di assunzione a tempo determinato, la Chambre comunica all'Università la durata del contratto e la tiene tempestivamente aggiornata in caso di eventuali proroghe o rinnovi del contratto stesso.
8. La rinuncia all'assunzione presso la Chambre non determina in nessun caso conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

Art. 4

(Esclusioni)

1. La presente convenzione non trova applicazione nel caso in cui la richiesta di cui all'art. 3 della Chambre pregiudichi l'Università nel suo fabbisogno di personale già formalmente approvato.

Art. 5

(Decorrenza e durata)

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data della protocollazione da parte dell'Università della Valle d'Aosta previa sottoscrizione delle parti con firma digitale. L'Università comunica alla Chambre il numero e la data del protocollo.
2. La convenzione è tacitamente rinnovata per egual periodo, salvo disdetta da comunicarsi via PEC almeno un anno prima della data di scadenza della convenzione o del suo rinnovo.

Art. 6

(Modifica della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere oggetto di modificazione in accordo tra le parti.

Art. 7

(Rapporti finanziari)

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Art. 8

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione e ai singoli regolamenti di funzionamento.

Art. 9

(Clausola di reciprocità)

Le disposizioni di cui alla presente convenzione valgono anche nel caso in cui l'Università intenda utilizzare graduatorie in corso di validità della Chambre.

Art. 10

(Esenzioni per bollo e registrazioni)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del d.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 132/1986.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste
Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni.

La Dirigente dell'Area Anagrafica, Studi, Ambiente
e Risorse umane della Chambre
Dott.ssa Claudia Nardon